

CITTÀ DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Reg. n.

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

L'anno duemilaventiquattro, addì _____ del mese di _____ nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Alba,

TRA

IL COMUNE DI ALBA, (n.c.f. 00184260040), rappresentato da Angioletta COPPA, nata ad Alba, il 20.10.1958, che interviene nella sua qualità di Dirigente della Ripartizione "Servizi Legali", a quanto infra autorizzata in forza dell'art. 71 del vigente Statuto comunale,

E

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – Gruppo di Alba (c.f.: 90043850040), con sede in Alba, _____, rappresentata dal Capogruppo Sig. Alda Brassiolo, nato a Torino il 14/11/1956, residente a _____,

PREMESSO CHE:

- l'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Alba ha rivolto al Comune di Alba la formale richiesta di concessione di locali idonei allo svolgimento delle attività istituzionali a servizio anche del territorio di competenza, così come previsto dal proprio regolamento;
- con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____ e della determinazione dirigenziale della Ripartizione Servizi Legali n. _____ del _____ è stato approvato lo schema di una concessione amministrativa della durata di anni tre per l'utilizzo di parte dei locali di proprietà comunale siti in Piana Biglini, facenti parte del fabbricato ex sede della scuola infermieri.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____, immediatamente eseguibile, e della determinazione dirigenziale n. _____ del _____ il Dirigente la Ripartizione Servizi Legali, agente per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, concede l'utilizzo del locale contrassegnato con il n. 5 di mq 27,88, (come da planimetria allegata), ubicato al piano primo del fabbricato sito in Frazione Piana Biglini, Via Enrico Mauro Martini n.1, già sede della scuola infermieri, censito in catasto al Fg. 9,

mapp. n.375 che sarà utilizzato come sede dell'Associazione medesima. Ogni diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata dal proprietario dello stesso.

2. La concessione ha la durata di anni tre con decorrenza dal 1/07/2024. Al termine convenuto della presente, il locale ritorna nella piena disponibilità del Comune, senza che nulla sia dovuto alla concessionaria.

3. E' peraltro facoltà dell'Amministrazione comunale revocare tale concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora l'immobile occorra per ragioni di pubblica utilità o per le proprie esigenze istituzionali. In tal caso l'Associazione dovrà restituire il locale entro tre mesi dalla richiesta del Comune senza diritto di risarcimento alcuno, salvo la restituzione di somme già pagate a titolo di canone.

4. La concessione si intende revocata qualora vengano a cessare i presupposti che ne hanno determinato il rilascio (modifica dei fini dell'associazione, scioglimento o trasformazione, estinzione).

5. Il corrispettivo annuo di concessione è quantificato in euro 600,00 (euro seicento/00), da pagarsi in unica soluzione entro il mese di luglio di anno.

6. Il canone di concessione è comprensivo delle spese per il consumo dell'energia elettrica e del riscaldamento. L'Associazione cura la pulizia e la decenza del locale avuto in concessione.

7. Il concessionario è autorizzato ad utilizzare la stanza contrassegnata con il num. 7 per riunioni allargate ad altri gruppi del territorio, fatto salvo l'accordo preventivo con gli altri concessionari della struttura.

8. Il concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al concedente mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

9. Le riparazioni di straordinaria manutenzione sono a carico del Comune di Alba. Sono a carico dell'Associazione le spese di manutenzione ordinaria come previsto dagli articoli 1576 e 1609 del codice civile.

10. L'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Alba dichiara di ben conoscere il locale ad essa concesso e si obbliga a non apportare allo stesso alcuna modifica, innovazione o trasformazione senza il preventivo consenso scritto del Comune di Alba. Il concessionario si assume altresì, manlevando l'Amministrazione comunale, ogni responsabilità derivante dall'uso dei locali in oggetto.

11. E' fatto divieto all'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Alba di destinare i locali ad uso diverso da quello stabilito nella presente concessione o di cedere gli stessi a qualsiasi titolo a terzi.

12. Il Comune di Alba ha sempre facoltà di ispezionare i locali al fine di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali. Poiché il fabbricato nel quale è allocato il locale oggetto del presente contratto è sede di seggio elettorale, lo stesso dovrà essere adibito in tali occasioni esclusivamente per tali funzioni.

13. Alla data di cessazione della concessione, l'Associazione consegna al Comune di Alba tutti i locali in buono stato.

14. Il presente atto non muta lo stato giuridico dei luoghi né fa sorgere alcun diritto su quanto concesso. Le parti accettano di definire amichevolmente ed in spirito di collaborazione qualsiasi controversia che possa nascere dall'applicazione del presente atto. Qualora non si arrivi ad una risoluzione condivisa delle controversie, il Foro competente è quello di Asti.

15. Il presente atto sarà registrato, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, soltanto in caso d'uso. Tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico dell'Associazione concessionaria.

16. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia.

I dati personali forniti allo scopo di dare esecuzione al presente atto saranno utilizzati esclusivamente per tale finalità, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento 2016/679 – GDPR.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il COMUNE DI ALBA

Per l'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Alba